



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità

Dialogo sociale, diritti sociali, condizioni di lavoro, adattamento ai cambiamenti  
Salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro

**EMPL/F4 DEPART**

07.07.2006 0062231

Lussemburgo,  
EMPL/F/4/JRB D(2006) 13476

AIFOS  
Sig. Rocco VITALE  
Via Cavallera n. 10  
I - 25030 TORBOLE CASAGLIA (BS)

Egregio signor Vitale,

La presente fa riferimento alla Vostra denuncia del 21 dicembre 2005, registrata con il numero 2006/4223, con la quale avete attirato l'attenzione della Commissione sull'attuazione del decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, che modifica e completa il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, definendo le capacità e le attitudini di cui devono disporre il personale e i responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione dei lavoratori. Tale decreto legislativo n. 195 era stato adottato dall'Italia in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia C-49/00 riguardante la trasposizione nel diritto italiano dell'articolo 7, paragrafi 5 e 8, della direttiva quadro 89/391/CEE, in base al quale gli Stati membri devono definire le capacità e le attitudini di cui devono disporre i lavoratori incaricati dello svolgimento dei servizi di protezione e di prevenzione.

L'articolo 2, paragrafo 1, del decreto n. 195/2003, modifica il decreto n. 626/1994 tramite l'inserimento di un articolo 8 bis il quale prevede, al paragrafo 1, che le capacità e le qualifiche professionali dei responsabili e del personale dei servizi di prevenzione e di protezione interni ed esterni debbano essere adattate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro o attinenti alle attività lavorative. Il paragrafo 2 dell'articolo 8 bis prevede che per esercitare le funzioni di cui al paragrafo 1, i lavoratori incaricati debbano possedere almeno il diploma attestante il compimento degli studi secondari superiori e disporre inoltre di un attestato di frequenza di corsi specifici di formazione. Lo stesso paragrafo 2 indica inoltre che "i criteri e le esigenze minime dei corsi verranno stabiliti nel quadro della Conferenza permanente per le relazioni fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

All'epoca della presentazione della Vostra denuncia, il contenuto dei corsi di formazione in questione non era stato stabilito secondo le modalità previste dal suindicato articolo 8 bis, paragrafo 2, e a tale proposito Voi constataste che l'assenza di adozione dei contenuti dei corsi specifici di formazione aveva come conseguenza quella di privare di contenuto l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 8 bis del decreto legislativo n. 626/1994 comportando una situazione de facto di non applicazione di tale disposizione. È opportuno tuttavia notare che l'articolo 8 bis, paragrafo 6, del decreto legislativo n. 626/1994 precisa che coloro i quali possiedono un diploma di tre anni di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico

.../...

Commission européenne, L-2920 Lussemburgo. Telefono: (352) 43 01-1.  
Ufficio: EUFO 2174. Telefono: linea diretta (352) 43 01-34938. Fax: (352) 43 01-34259.

<http://europa.eu.int/>

G:\2.2.07 Secret Legal\complaints\2006-4223-IT-vitale\13476-vitale-it.DOC


della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dall'obbligo di frequentare i corsi suindicati. Inoltre, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2003 contiene norme transitorie che permettono che le attività del personale o del responsabile dei servizi di prevenzione e di protezione siano svolte da persone in grado di dimostrare di aver svolto le medesime attività per un periodo di almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore del decreto (paragrafo 1) e dalle persone in possesso di un diploma attestante il completamento di studi secondari superiori e che abbiano frequentato formazioni corrispondenti ai contenuti minimi previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale del ministero del Lavoro e della previdenza sociale e del ministero della Salute del 16 gennaio 1997 (paragrafo 2). Infine, l'articolo 10 del decreto n. 626/1994, in combinato disposto con l'allegato I dello stesso decreto, precisa le modalità da seguire da parte del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti previsti in materia di prevenzione e di protezione nei confronti dei rischi. Considerato tale quadro legislativo e dato che la direttiva quadro 89/391/CEE non specifica a livello comunitario quali siano le capacità e le attitudini necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione e di protezione nei confronti dei rischi, si deve constatare che le disposizioni del diritto italiano riguardanti tali capacità e attitudini, quali quelle di cui al decreto n. 626/1994, come modificato dal decreto n. 195 e anche prima che la Conferenza permanente stabilisse il contenuto dei corsi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del decreto n. 626/1994, debbano essere considerate sufficienti ai fini della trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva quadro.

Nel frattempo, con lettera del 31 maggio 2006, le autorità italiane hanno notificato il provvedimento del 26 gennaio 2006: Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 37, del 14 febbraio 2006.

In base a tale provvedimento l'articolo 8 bis del decreto legislativo n. 626/1994 viene pienamente attuato facendo venir meno il problema da Voi segnalato nella denuncia. In base a quanto precede, e considerati gli elementi di informazione disponibili, il problema da Voi sollevato nella Vostra denuncia non dispone quindi di base giuridica.

Proporremo pertanto alla Commissione di procedere all'archiviazione del dossier in occasione di una delle sue prossime riunioni. Qualora doveste venire a conoscenza di elementi nuovi che possano dimostrare l'esistenza di un'infrazione, Vi invitiamo a segnalarceli entro un mese dalla data di invio della presente.

Cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri più distinti saluti.



J. R. BIOSCA DE SAGASTUY  
Capo unità

Copia: Sig. S. Feenstra